

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **137/1982** (ECLI:IT:COST:1982:137)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **25/02/1982**; Decisione del **07/07/1982**

Deposito del **14/07/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15692**

Atti decisi:

N. 137

ORDINANZA 7 LUGLIO 1982

Deposito in cancelleria: 14 luglio 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 199 del 21 luglio 1982.

Pres. ELIA - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901, comma 2 e 3, cod. Civ. (mancato pagamento del premio di assicurazione) promossi con ordinanze emesse il 15 e il 5

febbraio 1980 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 444 e 480 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 e n. 256 del 1980;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1980 il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 cod. civ. in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto detta norma attribuendo all'assicuratore il diritto alla riscossione del premio anche per il periodo in cui la garanzia assicurativa resta sospesa per l'inadempimento dell'assicurato, porrebbe in essere un ingiustificato privilegio a favore del primo senza che siano ravvisabili al riguardo motivi di utilità sociale;

che, con altra ordinanza del 15 febbraio 1980 lo stesso Pretore ha sollevato analoga questione, limitando la censura sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Considerato che le ordinanze sopra menzionate riguardano questioni identiche o sostanzialmente connesse e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che le questioni sopra sollevate sono state già dichiarate non fondate con sentenza n. 18 del 23 gennaio 1975;

che non sussistono né sono stati adottati motivi tali da indurre la Corte a mutare tale orientamento, poiché il giudice a quo che pur chiede espressamente la modifica di detta decisione, si limita a riproporre sostanzialmente le argomentazioni a suo tempo poste a base delle censure, con particolare riferimento alla pretesa elusione del vincolo sinallagmatico tra le parti a vantaggio dell'assicuratore che deriverebbe dalla disparità di trattamento denunziata, già peraltro espressamente disattesa dalla Corte con la ripetuta decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1901 codice civile, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.